

COMUNE DI GATTICO-VERUNO
PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. n. .../.....

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019.

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 in data 21/01/2020, non avvalendosi della proroga:

- al **30 settembre 2020** del termine di approvazione disposta dall'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020.
- al **31 ottobre 2020** del termine di approvazione disposta dal D.M. 30 settembre 2020.

Pur in presenza di questo periodo pandemico (emergenza COVI-19) il costante monitoraggio dei flussi di entrate e uscite, nonché una puntuale ricognizione delle previsioni generali ha sino ad oggi garantito un sostanziale equilibrio di bilancio.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 sono state introdotte le seguenti variazioni di bilancio:

GC	145	10/11/2020	10^ VARIAZIONE DI BILANCIO	10/11/2020
GC	111	01/09/2020	9^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022	01/09/2020
GC	101	30/07/2020	8^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022	30/07/2020
GC	99	15/07/2020	7^ VARIAZIONE DI BILANCIO	15/07/2020
GC	68	09/06/2020	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	15/06/2020
GC	68	09/06/2020	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	15/06/2020
CC	16	29/05/2020	6^ VARIAZIONE DI BILANCIO	29/05/2020
GC	52	01/04/2020	5^ VARIAZIONE DI BILANCIO	01/04/2020
CC	11	21/03/2020	QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022	21/03/2020
GC	51	11/03/2020	3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022	11/03/2020
GC	36	26/02/2020	2^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022	26/02/2020
GC	19	29/01/2020	1^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022	29/01/2020

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 30/06/2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di 4.203.766,76 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2020	
(h):	-
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	626.869,65
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	75.000,00
Altri accantonamenti	29.173,70
Totale parte accantonata (i) -	731.043,35
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	384.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	405.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	331.717,15
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (l) -	1.120.717,15
Totale parte destinata agli investimenti (m)	
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) -	
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2020 (h):	2.352.006,26

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...) In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	1.803.507,28
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	1.803.507,28
dove:	
- la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione";	

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con specifica nota è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n.68/2020) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 1.379.267,30	Titolo I	€. 916.701,08
Titolo II	€. 863.426,53	Titolo II	€. 358.715,22

Titolo III	€ 318.928,30	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 733.865,60	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	€ 101.794,22	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 513.651,00	Titolo VII	€ 169.679,12
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 38.412,14		
TOTAL E	€ 3.989,345,09	TOTAL E	€ 1.445.099,42

Alla data del 18/11/2020 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 1.655.427,82 (41,50 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 996.448,30 (68,95 %).

dalla quale emerge una situazione di equilibrio:

Riepilogo della gestione dei residui alla data del 18/11/2020:

	residui 31/12/19	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.379.267,30	256.414,37	1.612,38	1.124.465,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	863.426,53	738.685,92	0,00	124.740,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	318.928,30	150.088,55	0,00	168.839,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	773.865,60	104.000,68	0,00	669.864,92
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	101.794,22	0,00	0,00	101.794,22
Totale entrate finali	3.437.281,95	1.249.189,52	1.612,38	2.189.704,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	513.651,00	405.000,00	0,00	108.651,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	38.412,14	1.238,30	0,00	37.173,84
Totale titoli	3.989.345,09	1.655.427,82	1.612,38	2.335.529,65

	residui 31/12/19	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	916.701,08	602.642,58	0,00	314.058,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	358.715,22	301.751,59	0,00	56.963,63
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	1.275.416,30	904.394,17	0,00	371.022,13
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	169.679,42	92.054,13	0,00	77.624,99
Totale titoli	1.445.095,72	996.448,30	0,00	448.647,12

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato/non rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva gli effetti della pandemia Covid-19 ha portato ad una significativa revisione della gestione corrente del Comune. Alcuni servizi sono stati necessariamente interrotti e nel contempo sono subentrate nuove esigenze in parte compensate con trasferimenti statali e regionali altri con risorse comunali. Per questa ragione occorre procedere con un costante monitoraggio del sistema finanziario su cui si basano tutte le attività dell'Ente. Tale situazione per quanto concerne il nostro Comune non produrrà comunque particolari effetti negativi in quanto i maggiori trasferimenti ottenuti a seguito della fusione permetteranno, all'occorrenza, di far fronte a possibili minore entrate o a maggiori oneri.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 577.829,96, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 80.512,34, in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per spese di investimento di € 1.120.717,15 e libero di € 522.998,31.

Nel bilancio di previsione risultano iscritti un fondo di riserva di € 15.000,00 e un fondo riserva spese impreviste di € 10.000,00, ad oggi non utilizzati.

b) Gestione in conto € capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 18/11/2020 ammonta a €. 5.393.077,12 e risulta così movimentato:

fondo di cassa 01/01/2020	4.054.205,13
pagamenti	4.080.815,86
riscossioni	5.419.687,85
fondo di cassa al 18/11/2020	5.393.077,12

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 626.869,65, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Entrata	Importo residui al 31 dicembre 2019 derivanti dai residui	% di acc.to a FCDE	Importo minimo da accantonare
Imposte e tasse	1.379.267,30	40,49	558.404,68
Vendita di beni e servizi	172.944,12	0,99	1.712,53
Proventi attività di controllo	41.476,04	81,24	33.694,68
Altre entrate da redditi di capitale	12.120,08	100	12.120,08
Rimborsi e altre entrate correnti	92.288,06	22,69	20.937,68

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ☐

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

Totale FCDE al 31/12/2019	€ 626.869,65
Quota accantonata	€ 626.869,65
Differenza da accantonare/svincolare	€ 0,00

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che il suddetto comma 854 sposta al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) la quale dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per l'esercizio 2020 gli enti calcolano gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 65.000,00.

In sede di assestamento è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Bilancio Aggiornato (Esercizio Finanziario 2020)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.281.180,27			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.281.180,27	43.130,00	43.130,00	1,89%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			

	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	577.829,96	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.859.010,23	43.130,00	43.130,00	1,51%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.251.328,36	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	92.700,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.349.028,36	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	568.106,62	11.700,30	11.700,30	2,06%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	47.000,00	9.182,32	9.182,32	19,54%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	493,08	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	181.925,88	27.324,87	27.324,87	15,02%

3000000	TOTALE TITOLO 3	802.525,58	48.207,49	48.207,49	6,01%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	131.826,19			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	111.826,19	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.167.203,32			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.167.203,32	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	275.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.574.029,51	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	732.796,68	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	732.796,68	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	8.317.390,36	91.337,49	91.337,49	1,10%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	5.743.360,85	91.337,49	91.337,49	1,59%

	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	2.574.029,51	0,00	0,00	0,00%
--	--	--------------	------	------	-------

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) ²

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte per il triennio 2020-2022 al Consiglio comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

² Se ricorre il caso.

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.394.688,04		2.394.688,04
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	1.643.715,46		1.643.715,46
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.055.749,48	- 196.739,25	2.859.010,23
2	Trasferimenti correnti	646.362,80	702.665,56	1.349.028,36
3	Entrate extratributarie	773.100,00	29.425,58	802.525,58
4	Entrate in conto capitale	295.000,00	2.279.029,51	2.574.029,51
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	532.796,68	732.796,68
6	Accensione prestiti	200.000,00	-	200.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.127.750,00	19.000,00	1.146.750,00
	Totale	6.297.962,28	3.366.178,08	9.664.140,36
	Totale generale delle entrate	10.336.365,78	3.366.178,08	13.702.543,86
	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	4.048.212,28	942.197,21	4.990.409,49
2	Spese in conto capitale	532.000,00	6.712.717,35	7.244.717,35
3	Spese per incremento di attività finanziarie	200.000,00		200.000,00
4	Rimborso di prestiti	477.000,00	- 356.332,98	120.667,02
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	-		-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.127.750,00	19.000,00	1.146.750,00
	Totale generale delle spese	6.384.962,28	7.317.581,58	13.702.543,86

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.963.550,00	- 49.550,00	2.914.000,00
2	Trasferimenti correnti	641.600,00	272.600,00	914.200,00
3	Entrate extratributarie	808.600,00	59.550,00	868.150,00
4	Entrate in conto capitale	300.000,00	70.000,00	370.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.127.750,00	- 29.050,00	1.098.700,00
	Totale	5.841.500,00	323.550,00	6.165.050,00
	Totale generale delle entrate	5.841.500,00	323.550,00	6.165.050,00
	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	3.986.750,00	257.600,00	4.244.350,00
2	Spese in conto capitale	250.000,00	95.000,00	345.000,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	477.000,00		477.000,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.127.750,00	- 29.050,00	1.098.700,00
	Totale generale delle spese	5.841.500,00	323.550,00	6.165.050,00

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.963.550,00	- 49.550,00	2.914.000,00
2	Trasferimenti correnti	641.600,00	265.000,00	906.600,00
3	Entrate extratributarie	808.600,00	59.550,00	868.150,00
4	Entrate in conto capitale	300.000,00	70.000,00	370.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.127.750,00	- 29.050,00	1.098.700,00
	Totale	5.841.500,00	315.950,00	6.157.450,00
	Totale generale delle entrate	5.841.500,00	315.950,00	6.157.450,00
	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	3.986.750,00	250.000,00	4.236.750,00
2	Spese in conto capitale	250.000,00	95.000,00	345.000,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	477.000,00	-	477.000,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.127.750,00	- 29.050,00	1.098.700,00
	Totale generale delle spese	5.841.500,00	315.950,00	6.157.450,00

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2020, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.054.205,13			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.010.564,17	4.696.350,00	4.688.750,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.990.409,49	4.244.350,00	4.236.750,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			65.000,00	60.000,00	60.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		120.667,02	477.000,00	477.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-80.512,34	-5.000,00	-5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		80.512,34	5.000,00	5.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.643.715,46	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.394.688,04	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.506.826,19	370.000,00	370.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		80.512,34	5.000,00	5.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		732.796,68	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		7.244.717,35 0,00	345.000,00 0,00	345.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-532.796,68	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		732.796,68	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		200.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

note conclusive: L'attuale crisi pandemica obbliga quest'ufficio ad un costante monitoraggio onde garantire un generale equilibrio del bilancio comunale.

Gattico - Veruno, li 20/11/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]